

Pensioni - Liquidazione in esclusiva applicazione del sistema c.d. contributivo - Facoltà di opzione - Esercizio - Condizioni.

Tribunale di Ravenna – 08.01.2010 n. 622 - Dott.ssa Allegra - O.G. (Avv. Moschini) - INPS (Avv. Girotti)

La facoltà di opzione per ottenere la liquidazione della pensione interamente con il sistema retributivo spetta esclusivamente a coloro i quali abbiano maturato quindici anni di contribuzione, dei quali almeno cinque successivamente al 31 dicembre 1995.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato il 26 settembre 2008 O. G. ha chiesto che le sia riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi della legge 335/1995, avendo compiuto i 65 anni di età e maturato almeno cinque anni di contribuzione successivamente al 1° gennaio 1996, cioè nel vigore della suddetta legge, secondo il sistema contributivo, e lamentando l'ingiusto e discriminatorio trattamento riservatole dall'INPS, che ha respinto la sua domanda in via amministrativa, sulla base di un'applicazione letterale dell'art.1, comma 23, della legge 335/1995, appunto, in quanto ella si troverebbe in una situazione peggiore rispetto a coloro che hanno iniziato a versare contributi successivamente a tale data, pur avendo già versato contributi, nel complesso, pari a 10 anni e sei mesi.

L'INPS, costituendosi, ha ribadito la correttezza del proprio operato, richiamando l'operatività del sistema tripartito (misto, retributivo e contributivo) applicabile a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano già una certa anzianità contributiva.

La domanda della ricorrente, la quale (com'è pacifico) ha svolto attività lavorativa come collaboratrice di impresa artigiana dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1999 e poi ha gestito una propria impresa artigiana dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2006, non può essere accolta, non avendo la O. una contribuzione utile per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo in presenza di contributi versati prima del 1° gennaio 1996 pari a 15 anni, come prescritto dalla legge.

La fattispecie rientra quindi nell'ipotesi contemplata dall'art. 1, co. 12 l.

335/1995, per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, ai quali, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della medesima legge “la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge”.

A tali lavoratori, peraltro, la medesima disposizione offre l'opportunità di “optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso di cui al comma 19” ma “a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.

La ricorrente, verosimilmente non possedendo i requisiti di cui all'art. 12 l. 335/1995 vorrebbe godere del sistema contributivo previa eliminazione del requisito dell'anzianità contributiva complessiva dei 15 anni, e con l'applicazione delle normativa vigente successivamente al 31 dicembre 1995, di cui all'art.1, comma 23, della medesima legge.

Il testo della norma, come sopra richiamato, è inequivocabile e non consente interpretazioni diverse da quella letterale.

D'altra parte la previsione di un diverso trattamento a seconda della collocazione temporale del rapporto di lavoro appare giustificato nell'ottica di armonizzazione fra ordinamenti previdenziali e il graduale passaggio da un sistema all'altro.

Va poi osservato che la disposizione in questione non comporta un maggior rigore dei presupposti del pensionamento per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 12, posto che ad essi si applica anche il sistema misto, valendo secondo il sistema retributivo l'anzianità contributiva acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995, da sommarsi alla quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Del tutto diversa è la fattispecie esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza 30 giugno 1994, n. 264, allorquando ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8 della l. 29 maggio 1982, n. 297, trattandosi in quel caso di tutelare il lavoratore che già avesse conseguito la prescritta anzianità

contributiva, disponendosi che (diversamente da quanto risultante secondo il sistema dichiarato costituzionalmente illegittimo) nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita la pensione liquidata non potesse essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.

La domanda della ricorrente va quindi respinta.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie appare equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

(Omissis)